



ORIGINALE

N. 03/2015**COMUNE DI PECETTO DI VALENZA**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2015 E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2015.

L'anno Duemilaquindici addì due del mese di aprile alle ore 19,02 nella Sala delle adunanze del Consiglio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	BORTOLONI Andrea	Si		7	CANEPARI Sara	Si	
2	DE STEFANI Flavio	Si		8	CUCCOLO Debora	Si	
3	FORSINETTI Viviana	Si		9	PASTELLI Riccardo	Si	
4	ORSINI Mauro	Si		10	LABRUNA Sabato	Si	
5	PANELLI Alessio		Si	11	LOMBARDI Claudia	Si	
6	RICCI Alberto		Si		Totali	9	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **punto 3** dell'Ordine del giorno.

Dibattito così riassunto:

Sindaco Andrea BORTOLONI: per il 2015 è previsto aumento dallo 1,3 allo 1,9, necessario per l'equilibrio del bilancio a meno di decidere un taglio ad ogni trasferimento a vantaggio del territorio

Vicesindaco Flavio DE STEFANI: polemicamente avrebbe intenzione di votare contro o quanto meno astenersi, ma è inutile in quanto tutti i piccoli comuni sono trattati sempre peggio; occorrerebbe farsi carico di un'autentica protesta dal basso verso tagli indiscriminati da parte dello Stato nei confronti dei più deboli; un esempio è costituito dall'introduzione dell'IMU sui terreni agricoli, altra pesante tegola su famiglie di pensionati il cui reddito è sempre più eroso; è triste considerare che tutti i Governi che si susseguono sono uguali ma non è nemmeno condivisibile l'atteggiamento di chi urla di andare via dell'Europa; il vero timore è che di questi sacrifici, nonostante quello che si dice, non beneficheranno le generazioni successive

Segretario comunale: al di là di fantasie nominalistiche la TASI è un altro modo di chiamare l'IMU, non c'è nulla da aggiungere

su proposta del sindaco

su relazione giuridica del segretario comunale, su testo predisposto dal responsabile del servizio finanziario:

VISTO l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO, in materia di TASI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 669 a 678, 681, 682, 687, 688, ai sensi del quale:

- il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma 669 come sostituito dall'articolo 2 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 (comma 671);
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (ibidem);
- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (comma 672);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 673);
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) (comma 675);
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille (comma 676);

- il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (ibidem);
- il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile) (comma 677);
- per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (comma 677, come modificato dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, nonché dall'articolo 1 comma 679 lettera a) L. 190/2014);
- per gli anni 2014 e il 2015, nella determinazione delle aliquote possono essere superati i limiti citati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 13 D.L. 201/2011 (comma 677, come modificato dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, nonché dall'articolo 1 comma 679 lettera b) L. 190/2014);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'uno per mille, di cui al comma 676 (comma 678);
- nel caso in cui l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria (comma 681);
- l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (ibidem);
- ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (comma 687);

VISTO l'articolo 1 comma 682 L. 147/2013, ai sensi del quale la potestà regolamentare del Comune ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, concerne, per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'articolo 1 comma 679 L. 147/2013, che prevede che il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, e di aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTO l'articolo 1 comma 688 L. 147/2013, come riscritto dall'articolo 1 comma 1 lettera b) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente, modificato dall'articolo 4 comma 12-quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014; in merito al versamento della TASI, ai sensi del quale, in particolare:

- esso è effettuato, in deroga all'articolo 52 D.Lgs. 46/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale, peraltro, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

- è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9 comma 3 D.Lgs. 23/2011, e, pertanto, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. 360/1998 e s.m.i.;
- in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- a decorrere dall'anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con riferimento alla normativa sopra citata;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO CHE il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2015 è stato differito inizialmente al 31/03/2015 con D.M. del 30.12.2015 ed è stato ulteriormente differito al 31.05.2015 con D.M. del 16.03.2015;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, fra l'altro, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682, con atto di natura regolamentare, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, approvato con deliberazione C.C. n. 14/2014 in data 17/04/2014;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 comma 2 del detto Regolamento, in merito all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO CHE, per il 2015, sulla base delle risultanze del bilancio di previsione dell'esercizio 2015, i servizi indivisibili prestati dal Comune di Pecetto di Valenza, e l'indicazione analitica dei relativi costi, sono i seguenti:

- Illuminazione pubblica costo € 40.000,00;
- Sgombero neve costo € 2.000,00;
- Polizia locale costo € 10.000,00;
- Protezione civile costo € 1.700,00;
- Videosorveglianza costo € 1.000,00;
- servizi socio assistenziali € 35.500,00;
- manutenzione stradale e del verde pubblico costo € 2.800,00;

RITENUTO, in considerazione della determinazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di opzioni fiscali, tenuto conto della modulazione delle diverse opzioni delle aliquote tributarie contenute nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015, nonché delle opzioni tariffarie delle entrate di natura extra tributaria ivi contenute, in rapporto ai fabbisogni della spesa, oggetto di rinnovata razionalizzazione, stabilire che la copertura del costo da coprire, pari, ai sensi di quanto precede, a euro 93.000,00 ammonti al 100%, disponendo all'uopo integrazione dell'articolo 6 del detto Regolamento della TASI;

RITENUTO, conseguentemente, procedere a stabilire le seguenti aliquote della TASI del Comune di Pecetto di Valenza per l'anno 2015:

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i.: **1,9 per mille**;
- aliquota per tutti gli altri fabbricati: 0 per mille;
- aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria catastale D: 0 per mille;
- aliquota per le aree edificabili: 0 per mille;

DATO ATTO CHE l'opzione tiene conto della correlativa opzione in materia di aliquote dell'IMU, nel rispetto del vincolo previsto dall'articolo 1 comma 677 L. 147/2013, concernente la sommatoria delle aliquote della TASI e dell'IMU relative a ciascuna tipologia di immobile, affinché la medesima non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle dette tipologie;

DATO ATTO CHE resta ferma la facoltà di cui all'articolo 193 comma 2 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 1 comma 444 L. 228/2012, è lasciata impregiudicata, peraltro, la possibilità di modifica entro il termine, ut supra, previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO stabilire, ai sensi dell'articolo 1 comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, disponendo all'uopo integrazione dell'articolo 4 comma 3 del Regolamento Comunale della TASI;

DATO ATTO CHE, in conformità all'articolo 1 comma 688 L. 147/2013, e s.m.i., le scadenze di pagamento della TASI sono le seguenti:

- rata di acconto: 16 giugno 2015
- rata di saldo: 16 dicembre 2015

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:

- **presenti: 09;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 09;**
- **favorevoli: 09;**
- **contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di individuare, in sede della presente deliberazione, avente natura di atto regolamentare, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, i servizi indivisibili da finanziare mediante la TASI prestati dal Comune di Pecetto di Valenza, con indicazione analitica dei relativi costi, nei seguenti:
 - Illuminazione pubblica costo € 40.000,00;
 - Sgombero neve costo € 2.000,00;
 - Polizia locale costo € 10.000,00;
 - Protezione civile costo € 1.700,00;
 - Videosorveglianza costo € 1.000,00;
 - servizi socio assistenziali € 35.500,00;
 - manutenzione stradale e del verde pubblico costo € 2.800,00;
2. Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 100 per cento;
3. Di stabilire, in coerenza con la deliberazione C.C. n. 14/2014 del 17.04.2014, le seguenti aliquote e tariffe in relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI):
 - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i.: **1,9 per mille;**
 - aliquota per tutti gli altri fabbricati: 0 per mille;
 - aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria catastale D: 0 per mille;
 - aliquota per le aree edificabili: 0 per mille;
4. Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
5. Di integrare il vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, approvato con deliberazione C.C. n. 14/2014 in data 17/04/2014 come segue:
 - a) all'articolo 6 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“3. per l'anno 2015, i servizi indivisibili e i relativi costi da finanziare mediante la TASI sono i seguenti:

 - *Illuminazione pubblica costo € 40.000,00;*

- Sgombero neve costo € 2.000,00;
- Polizia locale costo € 10.000,00;
- Protezione civile costo € 1.700,00;
- Videosorveglianza costo € 1.000,00;
- servizi socio assistenziali € 35.500,00;
- manutenzione stradale e del verde pubblico costo € 2.800,00;

4. per l'anno 2015, il tasso di copertura dei servizi di cui al comma 3 del presente articolo è fissato nella percentuale del 100 per cento.”;

- b) all'articolo 4 comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “per l'anno 2015 nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.”;

6. Di dare atto che la presente deliberazione tariffaria è inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **FAVOREVOLE**,*

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

*Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **FAVOREVOLE***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mariella COLANINNO)

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno **17/04/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 01/05/2015

Dalla Residenza Comunale, li **17/04/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di

legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data

..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all'originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI